



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 12/08/2009

Oggetto: RICORSO AL T.A.R. PER LA PUGLIA PRESENTATO DALLA SOCIETÀ A.N.A.S. S.P.A. CONTRO COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

L'anno duemilanove, addì dodici del mese di agosto alle ore 12.00, nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo.

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. Andrea Ciliberti e nelle persone dei Signori:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENZE |
|---------------------------|--------------|----------|
| CILIBERTI DOTT. ANDREA | SINDACO | SI |
| DI BARI Prof. Donato | Vice Sindaco | SI |
| CIUFFREDA Sig. Domenico | Assessore | SI |
| GRANATIERO Dott. Giovanni | Assessore | SI |
| DI IASIO Ing. Antonio | Assessore | SI |
| LAURIOLA Arch. Andrea | Assessore | SI |

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Michele Campanelli (art. 97, comma 4° lett. a) - T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 12/08/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giulio Alfieri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 12/08/2009

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Giuseppe Mosca



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 14. 7. 2009 e acquisito al protocollo del Comune il 15. 7. 2009 al n. 8317, la società A.N.A.S. S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Vernola, ricorreva al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Puglia sede di Bari per:

- 1 - L'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee, dell'ordinanza Sindacale del 5 maggio 2009, n. 19 e notificata irritualmente in data 27 maggio 2009 alla sede compartimentale di Bari, a firma del Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo (Fg) con cui si ordina al Direttore Responsabile ANAS per la sede di Bari in qualità di proprietario di un'area di 25 mq. circa, ai margini della Strada Statale n. 89, all'altezza del Km. 155+670 lato dx, la rimozione, e l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti pericolosi (ETERNIT) ed il ripristino della stato dei luoghi entro sessanta giorni e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto;
- 2 – contestualmente, condannare l'Amministrazione comunale resistente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio;

PRECISATO che secondo consolidata giurisprudenza amministrativa:

- T.A.R. del Veneto sentenza n. 3881/2001, intervenuta a seguito di iniziativa assunta dal Comune di Badia Polesine - la gestione e la custodia delle strade e delle pertinenze sono di competenza della società ANAS e, pertanto, la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo la statale spetta alla medesima società;
- T.A.R. del Veneto, Consiglio di Stato in sede di appello, hanno respinto l'istanza proposta dall'ANAS, di sospensione dell'ordinanza con la quale il Comune di Badia Polesine ordinava alla medesima società di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sulla strada statale;
- T.A.R. Lazio con la sentenza del 16.07.2009, n. 7027 ha affermato che spetta agli enti proprietari rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade pubbliche;

RITENUTO opportuno e necessario, su concorde parere del responsabile del Servizio ambiente, di procedere alla costituzione in giudizio e alla nomina di un legale affinché venga acclarato che spetta all'ANAS procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade statali e relative pertinenze, specie, come nel caso che ci occupa, quando si tratta di rifiuti pericolosi quali l'eternit;

VISTE le deliberazioni della Giunta comunale del 2. 7. 2008, n. 127 avente per oggetto: "Approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi individuali esterni" e del 30 giugno 2009, n. 156 avente per oggetto: "Approvazione del piano di ripartizione delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) e di assegnazione del personale per l'esercizio 2009";

RITENUTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 34, n.4, dello Statuto comunale che così recita: "Spettano alla Giunta l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria e la nomina del difensore"

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Settore Affari generali, in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Settore Programmazione e Bilancio in ordine alla regolarità contabile e relativa copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO

- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
-

con voti unanimi resi e verificati come per legge,

DELIBERA



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

- 1 - di costituirsi, in persona del Sindaco *pro-tempore*, dinanzi all'adito T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, nel giudizio promosso con ricorso dalla **Società A.N.A.S. S.p.a.**, con sede legale in Roma, alla via Monzambano, n. 10 per la difesa degli interessi del Comune di Monte Sant'Angelo;
- 2 - di nominare l'avv. Mastropiero Corrado, con studio in Molfetta (Ba) alla via Boccardi, 1/d, iscritto all'albo degli avvocati di Trani, difensore del Comune di Monte Sant'Angelo, il quale per l'incarico in parola ha accettato la somma onnicomprensiva euro di 4.047,00;
- 3 - di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato in favore del succitato professionista;
- 4 - di destinare, a tal fine la somma di euro 4.047,00 da imputare al Cap. Pro. 124 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio 2009;
- 5 - **di dare atto** che con successivi provvedimenti del responsabile del Settore AA. GG. si provvederà ad assumere la spesa relativa al presente contenzioso, per euro 4.047,00, in esecuzione di quanto riportato in premessa e a liquidare le parcelle del legale incaricato;
- 6 - di trasmettere copia della presente deliberazione al difensore sopra nominato, avv. Mastropiero Corrado, con studio;

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTO sussistere l'urgenza di provvedere al fine della tempestiva costituzione in giudizio onde evitare aggravio di spese all'Ente;

VISTO l'art. 134, n. 4, del D. Lgs. del 18. 8. 2000, n. 267;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai componenti presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Andrea Ciliberti

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. del, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli